

*La Corte di cassazione ha stabilito che prevale il Testo unico sull'istruzione*

# Statuto dei lavoratori out

*Inapplicabili a scuola le sanzioni della legge 300/70*

DI GIUSEPPE MANTICA

Inapplicabile nella scuola il sistema sanzionatorio dello statuto dei lavoratori: il codice di disciplina non va affisso all'albo dell'istituto. Una recente sentenza della Corte di cassazione ha precisato che il personale scolastico è ancora soggetto alle disposizioni del Testo unico in materia di istruzione, il decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994. La decisione è stata emessa dalla sezione lavoro in data 8 gennaio 2007 e reca il n. 56 del registro sentenze.

Nei fatti, il preside di una scuola superiore comminava la sanzione del richiamo scritto a carico di un docente per il rifiuto di questi di coordinare un'assemblea dei genitori degli studenti tenuta per il rinnovo degli organi collegiali elettivi. Contro il provvedimento, emesso in forza dei dettami del T.u. n. 297/94, l'insegnante faceva ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria e otteneva ragione delle proprie tesi dal tribunale di Termoli, che riteneva nulla la sanzione per vizi formali. Tuttavia, a seguito di gravame dell'amministrazione, la Corte d'appello riformava la decisione dei primi giudici affermando la legittimità dell'operato del preside. In tal senso si è adesso pronunciata anche la Suprema corte rigettando il pedissequo ricorso del docente.

La questione pone in esame un profilo formale dell'azione amministrativa poiché il motivo di maggior rilievo mosso dal ricor-

rente atteneva alla mancata affissione, sotto pena di nullità degli atti successivi, del codice disciplinare nei locali della scuola. In specie, era assunta la violazione dell'art. 59 del dlgs n. 93/1993 e dell'art. 7 della legge n. 300 del 20/5/1970 (lo statuto dei lavoratori) che impongono, appunto, l'esposizione della normativa sanzionatoria anche nei rapporti del pubblico impiego. L'applicabilità della normativa così invocata era da desumersi, secondo la tesi dell'insegnante, dalla considerazione che il contratto collettivo nazionale di lavoro ammette la vi-

genza del T.u. (che non fa cenno alla formalità dell'affissione) fino al riordinamento degli organi collegiali e limitatamente ad astratte fattispecie di illecito disciplinare: ne conseguirebbe che, quanto al resto, sia da osservare il codice

disciplinare prescritto dallo statuto dei lavoratori. E, ulteriormente, la mancata pubblicazione del documento determini, ipso iure, la nullità di qualsiasi atto sanzionatorio. La Cassazione ha, invece, rilevato che, sotto un primo

profilo, la ragione dell'affissione di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori risiede nella necessità di rendere note le prescrizioni sanzionatorie: situazione che, riferita al personale della scuola, è ampiamente assolta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Testo unico. Sotto un secondo or-



dine di idee, i giudici di legittimità rilevano come il contratto collettivo, citato dallo stesso ricorrente, esprima rinvio (art. 56 ccnl precedente e art. 88 di quello in vigore) alle norme disciplinari del T.u., ove, appunto, nessuna affissione è prevista. (riproduzione riservata)